



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL CENTRO SPECIALE DI ATENEО “CRIETT – RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO”

*Emanato con Decreto Rettorale 29 novembre 2023, n. 1316
Entrato in vigore il 29 novembre 2023*



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9048 - 9034 - 9035 - 9044 - 9045 - 9052
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Si riceve su appuntamento



REGOLAMENTO DEL CENTRO SPECIALE DI ATENEO “CRIETT - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO”

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del CRIETT.....	4
Art. 5 - Utenza dei servizi del Centro.....	4
Art. 6 - Sezioni.....	4
Art. 7 - Organi del Centro di Ricerca e trasferimento tecnologico (CRIETT).....	5
Art. 8 - Consiglio Scientifico.....	5
Art. 9 - Direttore Scientifico e Vice-Direttore.....	5
Art. 10 - Studiosi afferenti al Centro.....	6
Art. 11 - Assemblea degli studiosi afferenti.....	6
Art. 12 - Struttura di supporto per la Gestione Tecnico-Amministrativa.....	6
Art. 13 - Finanziamenti.....	7
Art. 14 - Personale esterno.....	7
Art. 15 - Regolamento.....	7
Art. 16 - Cessazione del Centro.....	7



Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito, ai sensi degli artt. 65 e seguenti dello Statuto, il Centro Speciale di Ateneo “Centro di Ricerca E Trasferimento Tecnologico”, denominato d'ora in poi CRIETT.

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il CRIETT:
2. - ha sede presso l'Università degli Studi dell'Insubria;
 - esercita la propria attività a favore delle Strutture dell'Università dell'Insubria e di Strutture esterne quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo: Fondazioni, Consorzi, Enti, Centri interuniversitari, altre Amministrazioni, Spin Off, Privati, Società, ecc., e in ogni caso qualsiasi soggetto pubblico o privato;
 - esercita la propria attività in modo trasversale ed equilibrato secondo i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di etica e trasparenza;
 - tende a una organizzazione basata sulla costituzione di piattaforme tecnologiche innovative in grado di fornire servizi integrati alla ricerca scientifica.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il CRIETT è unità di spesa per i servizi di supporto alla ricerca e all'amministrazione dell'Ateneo per unificare e razionalizzare l'acquisizione, la gestione, l'erogazione dei servizi e la disseminazione dei risultati delle attrezzature tecnico-scientifiche di costo unitario superiore a € 50.000, definite grandi attrezzature, e delle strutture scientifiche atte al loro funzionamento, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo dell'Ateneo.
2. L'approccio all'utilizzo in condivisione di spazi, attrezzature e personale, tra pubblico e privato, attua i principi fondanti di una logica funzionale ed organizzativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di massimo efficientamento delle risorse. Questa modalità prevede l'interazione e collaborazione pubblico/privato, con particolari caratteristiche di innovazione al fine di garantire la sostenibilità e l'equilibrio finanziario degli investimenti.

Il Centro, in particolare è costituito al fine di:

- a) dotare l'Università degli Studi dell'Insubria di una infrastruttura di Ricerca all'avanguardia che permetta il continuo miglioramento dei prodotti della ricerca dell'Ateneo, fornendo a tutte le ricercatrici ed i ricercatori di Ateneo l'accesso a strumentazioni allo stato dell'arte e la possibilità della loro valorizzazione nella presentazione di progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
- b) permettere la condivisione di risorse tecnologiche, di competenze e di supporto nei processi di crescita dei gruppi di ricerca dell'Ateneo mediante la gestione coordinata delle apparecchiature offrendo la più ampia utilizzazione e condivisione degli strumenti e stimolando la multidisciplinarietà dei progetti;
- c) assicurare un utilizzo efficiente, efficace e condiviso del patrimonio strumentale e delle competenze specialistiche necessarie per il suo funzionamento, evitando la frammentazione e dispersione delle risorse ad esso dedicate;
- d) contribuire alla valorizzazione della ricerca e alle attività del trasferimento tecnologico dell'Ateneo, erogando tecnologia ed innovazione per il territorio di riferimento;
- e) promuovere la terza missione di Ateneo mediante l'incontro tra la ricerca scientifica e tecnologica e la domanda di innovazione di imprese ed enti locali;



- f) aderire ai principi di diffusione della conoscenza, condivisione dei risultati scientifici e alla fruibilità del sapere scientifico e tecnologico, in modo trasparente, a beneficio della società (Open Science).

Art. 4 - Attività del CRIETT

Le principali attività svolte dal Centro sono:

- a) progettare e gestire le piattaforme tecnologiche di Ateneo volte a garantire l'integrazione e l'utilizzo efficace e condiviso delle strumentazioni e delle relative competenze;
- b) acquisire attrezzature ed apparecchiature per la ricerca, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'acquisizione, la gestione e il conferimento di grandi attrezzature;
- c) promuovere la formazione del personale dedicato al funzionamento delle grandi attrezzature;
- d) provvedere alla gestione amministrativa e contabile dei contratti relativi ai beni e ai servizi acquisiti, garantendo la manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione esistente;
- e) provvedere alla gestione operativa ed amministrativa e contabile dei servizi erogati dalle piattaforme all'interno e all'esterno dell'Ateneo;
- f) partecipare alla organizzazione di corsi di formazione, eventi, attività didattiche che utilizzino le piattaforme tecnologiche e ne promuovano la loro conoscenza e valorizzazione sia all'interno che all'esterno dell'Ateneo.

Art. 5 - Utenza dei servizi del Centro

1. I servizi del CRIETT sono prioritariamente rivolti alle strutture di ricerca, scientifiche, didattiche ed amministrative e di servizio dell'Ateneo.
2. I servizi del CRIETT possono essere offerti a soggetti pubblici e privati esterni all'Università, secondo le modalità indicate nei Regolamenti e dagli Organi Accademici.
3. Le prestazioni offerte dal CRIETT sono soggette al Regolamento per la disciplina dei contratti, convenzioni e prestazioni in conto terzi.

Art. 6 - Sezioni

1. All'interno del CRIETT potranno essere istituite sezioni per il funzionamento delle singole piattaforme tecnologiche, con specifiche funzioni di ricerca e formazione su progetti di particolare rilevanza scientifica, che rientrino nell'ambito delle finalità istituzionali.
2. Le sezioni (anche dette piattaforme tecnologiche) saranno attivate con delibera del Consiglio Scientifico. All'atto dell'istituzione del CRIETT, sono previste, inizialmente tre sezioni:
 - Piattaforma tecnologica di Microscopia elettronica con sede Varese Padiglione Bassani Via Dunant 5;
 - Piattaforma tecnologica per l'Analisi e caratterizzazione della materia con sede Como Via Valleggio 11;
 - Piattaforma Stabulario con sede Varese, Via Dunant 3 e Busto Arsizio, Via Luigi Manara 7.
3. Le sezioni non costituiscono centri autonomi contabili e di spesa.
4. Ciascuna sezione è rappresentata da un referente scientifico, proposto dai ricercatori referenti delle attrezzature che fanno parte della piattaforma e da un referente gestionale, individuato tra il personale tecnico dell'Ateneo da parte del Direttore Generale. Per la piattaforma stabulario il referente scientifico è il Presidente dell'organismo preposto al benessere degli animali mentre il responsabile gestionale è il responsabile dell'unità organizzativa all'uopo individuata dal Direttore Generale.



5. Verifiche e variazioni dell'articolazione del Centro in sezioni e soppressioni delle stesse devono essere approvate dal Consiglio Scientifico.

Art. 7 - Organi del Centro di Ricerca e trasferimento tecnologico (CRIETT)

1. Gli organi del Centro Speciale denominato CRIETT, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto di Ateneo sono:
 - Il Consiglio Scientifico
 - Il Direttore Scientifico e il Vice-Direttore
 - L'Assemblea degli studiosi afferenti
2. La partecipazione agli Organi del CRIETT è effettuata a titolo gratuito.

Art. 8 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico del CRIETT è composto dai seguenti membri:
 - il Delegato del Rettore per la ricerca, con funzioni di Presidente,
 - il Delegato del Rettore per l'innovazione e il Trasferimento Tecnologico,
 - un rappresentante, nominato dal Senato Accademico su proposta dei Direttori dei Dipartimenti coinvolti, per ciascuna delle macro aree FAR 1, 2, 3, 4 e 5 previste dall'art. 3 del regolamento per il finanziamento della ricerca di Ateneo;
 - un referente scientifico per ciascuna piattaforma tecnologica;
 - il Responsabile della struttura di supporto per la Gestione Tecnico amministrativa, di cui all'art. 12, senza diritto di voto e con funzione di segretario verbalizzante.
2. Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati nel mandato per un ulteriore triennio.
3. Il Consiglio Scientifico è convocato almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata. La convocazione è inviata a mezzo posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
4. E' dovere dei componenti partecipare alle adunanze, salvo giustificati impedimenti, da comunicare al Presidente; in carenza di valida giustificazione presentata in forma scritta, l'assenza di un componente del Consiglio Scientifico per tre sedute consecutive determina la decadenza dall'incarico.
5. Nelle votazioni, in caso di eventuale parità tra i presenti, prevale il voto del Direttore Scientifico. Il Consiglio Scientifico è validamente costituito con la presenza (anche telematica) della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Il Consiglio Scientifico:
 - a. definisce il programma delle attività promosse dal CRIETT, affidandone il coordinamento e l'attuazione al Direttore Scientifico;
 - b. approva, su proposta del Direttore Scientifico, il budget di previsione e il consuntivo;
 - c. approva la relazione annuale sulla gestione del Centro predisposta dal Direttore Scientifico;
 - d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - f. modifica, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Regolamento del CRIETT e ne trasmette comunicazione all'Ateneo per la relativa approvazione.

Art. 9 - Direttore Scientifico e Vice-Direttore

1. Il Direttore Scientifico e il Vice-Direttore sono nominati dal Rettore tra i membri del Consiglio Scientifico del CRIETT, su proposta del Consiglio Scientifico.



2. Il Direttore Scientifico e Vice-Direttore, rimangono in carica tre anni con possibilità di rinnovo del mandato per un successivo triennio.
3. Il Direttore Scientifico, in collaborazione con il Dirigente dell'Unità organizzativa di cui al successivo art. 12:
 - a. coordina l'attività del CRIETT, cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative su indicazione del Consiglio Scientifico;
 - b. predispose il budget di previsione e il consuntivo, da sottoporre al Consiglio Scientifico per l'approvazione;
 - c. cura le relazioni con gli Enti e le Istituzioni esterne, finalizzate allo svolgimento delle attività del CRIETT.
4. In caso di necessità e urgenza, il Direttore Scientifico può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Scientifico, proponendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva. Annualmente il Direttore Scientifico redige una relazione delle attività svolte da sottoporre al Consiglio Scientifico e all'Assemblea degli studiosi afferenti.
5. Il Vice-Direttore coadiuva il Direttore nella gestione di tutte le attività del CRIETT e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 10 - Studiosi afferenti al Centro

1. Possono afferire all'Assemblea degli Studiosi del Centro, mediante richiesta scritta:
 - a. professori e ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria,
 - b. professori e ricercatori di altre Università o di Istituti di livello universitario, italiani e stranieri;
 - c. studiosi appartenenti a Istituzioni pubbliche o private che abbiano comprovata competenza negli ambiti disciplinari del CRIETT.
2. Sulla domanda di adesione si esprime, entro 30 giorni, il Consiglio Scientifico.
3. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o Strutture pubbliche o private.

Art. 11 - Assemblea degli studiosi afferenti

1. L'Assemblea degli studiosi afferenti viene convocata dal Direttore scientifico almeno una volta l'anno.
2. L'Assemblea degli studiosi afferenti recepisce la relazione annuale del Direttore Scientifico sullo stato delle attività del CRIETT, discute sugli indirizzi di ricerca, formula proposte in merito alle attività e alle iniziative del CRIETT e alla valorizzazione dei risultati conseguiti.
3. La validità delle riunioni richiede la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Struttura di supporto per la Gestione Tecnico-Amministrativa

Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal proprio Regolamento, il Centro si avvale del supporto operativo di un'unità organizzativa dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo individuata dal Direttore Generale. A tale scopo il CRIETT usufruisce delle seguenti risorse:

RISORSE UMANE

- Personale Tecnico Amministrativo, assegnato dall'Ateneo;
- Supporto/collaborazione del Personale Tecnico Amministrativo di altre Strutture organizzative dell'Ateneo per le rispettive specifiche materie di competenza;
- Personale di Strutture esterne in virtù di specifici progetti o iniziative;



RISORSE IMMOBILIARI

- Locali messi a disposizione dall'Università secondo le regole dettate dal vigente "Regolamento spazi", nel rispetto delle disposizioni vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori e dei fruitori (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- Locali messi a disposizione da Strutture esterne nel rispetto delle disposizioni vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori e dei fruitori (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);

RISORSE STRUMENTALI

- Arredi mobili d'ufficio, attrezzature informatiche hardware e software, arredi tecnici ed apparecchiature di ricerca ecc., messi a disposizione dall'Università;
- Arredi mobili d'ufficio, attrezzature informatiche hardware e software, arredi tecnici ed apparecchiature di ricerca ecc. messi a disposizione da Strutture esterne.

Art. 13 - Finanziamenti

1. Per le proprie attività e per il proprio funzionamento il CRIETT può disporre delle seguenti risorse finanziarie:

- a. contributi assegnati al CRIETT dall'Ateneo, dai Dipartimenti e da Strutture esterne;
- b. ricavi generati da attività svolte;
- c. ogni altra forma di contributo acquisita ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2. Il CRIETT definisce autonomamente la destinazione delle risorse finanziarie disponibili finalizzate all'attuazione dei propri programmi scientifici e di erogazione di servizi, provvedendo alla copertura delle spese di funzionamento.

Art. 14 - Personale esterno

Il Direttore Scientifico dovrà accertare che il personale esterno all'Università, ammesso a frequentare le strutture utilizzate dal CRIETT, sulla base di specifici accordi, sia coperto da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile) per la copertura totale di rischi e conseguenze derivanti dall'attività svolta. Il personale esterno è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti in tema di tutela della sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché i regolamenti in materia adottati dall'Ateneo.

Art. 15 - Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato su iniziativa del Consiglio Scientifico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ogni modifica sarà sottoposta all'approvazione dai competenti organi dell'Ateneo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente.

Art. 16 - Cessazione del Centro

Il CRIETT cessa su proposta degli afferenti al Centro, approvata a maggioranza, e delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.